

Appalti, ecco il nuovo codice

Con gli allegati sarà autoattuativo

La scadenza. Il Consiglio di Stato ha trasmesso a Palazzo Chigi lo schema di decreto legislativo Aperta la partita con il nuovo governo. Semplificazioni, revisione prezzi, due livelli di progettazione

Giorgio Santilli

È arrivato puntuale nelle mani del presidente del Consiglio, Mario Draghi, alla scadenza del 20 ottobre, lo schema del nuovo codice appalti. Glielo ha consegnato ieri il presidente del Consiglio di Stato, Franco Frattini. Draghi lo lascerà sul tavolo per Giorgia Meloni che dovrà decidere che farne: se mandarlo avanti così, modificarlo o accantonarlo.

La terza ipotesi - quella di ricominciare tutto daccapo - risulta complicata alla luce della scadenza per l'entrata in vigore, fissata dal Pnrr per il 31 marzo 2023. I tempi sono stretti: dopo aver modificato quel che riterranno di modificare, Presidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture - che sono responsabili congiuntamente della proposta - dovranno accordarsi su un testo che andrà alla conferenza unificata Stato-regioni-città (trenta giorni per esprimersi), prima di passare all'esame del Consiglio dei ministri. A quel punto il testo adottato in prima lettura dal Cdm dovrà avere il parere delle Camere che potrebbe richiedere altri 45 giorni, in caso di parere anche parzialmente negativo delle commissioni competenti per eccesso di delega. Poi, la seconda approvazione in Cdm, la firma del Capo dello Stato, la pubblicazione in Gazzetta e altri quindici giorni per l'entrata in vigore. Vedendola a ritroso, per stare nei tempi, al più tardi entro dicembre il nuovo governo dovrà aver fatto le proprie scelte e aver avviato l'iter.

La commissione insediata al Consiglio di Stato coordinata da Luigi Carbone (si veda il suo intervento in pagina) ha prodotto un testo suddiviso in sei libri e con una grande quantità di forti novità rispetto al codice attuale. Quella più forte sta probabilmente nell'assenza di previsione di provvedimenti attuativi. Al posto di regolamenti, linee guida e altri provvedimenti di secondo livello, il codice contiene alcuni allegati che svolgono la stessa funzione di guideline applicativa delle norme. Questo rende il codice di fatto autoattuativo o autoapplicativo o autoesecutivo. Gli allegati, che avranno inizialmente valore di legge, sono immediatamente delegificati, consentendo in futuro di modificarli con norma regolamentare.

Un espediente giuridico raffinato

che una migliore definizione delle responsabilità del Rup e una più adeguata tutela (anche assicurativa) per ridurre il fenomeno dello "sciopero della firma".

Entrando nel merito degli articoli sono pure molte le novità: rientra la revisione prezzi, obbligatoria e ispirata al modello francese, rapido e automatico; si sopprime il livello di progettazione definitiva e restano solo due livelli; si ammette - il pressing Ue qui è fortissimo - il subappalto a cascata (subappaltatori potranno subaffidare); la digitalizzazione è spinta in tutte le fasi dell'appalto, non solo nella gara, ma anche nella progett-

tazione (incentivi a usare il Bim) e nella fase esecutiva, con il portale unico dell'Anac a fare da perno centrale del sistema; ci sarà più spazio per le varianti in corso d'opera, ma anche qui la digitalizzazione ridurrà molte aree opache.

Sulle semplificazioni si va nel solco dei decreti legge 76/2020 e 77/2021 che, depurati di norme occasionali e poco sistematiche, vengono largamente stabilizzati. Resta, per esempio, l'obbligo di stipulare il contratto a trenta giorni dall'aggiudicazione. Paletti più rigorosi per l'appalto integrato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

No a regolamenti o linee guida: le norme attuative contenute negli allegati avranno valore di legge e poi saranno delegificate



© barbanapoli.official
barbanapoli.com

che dovrebbe evitare al nuovo codice di morire di mancata attuazione, come è successo al codice attuale.

Tanto più l'impianto è ambizioso in quanto il nuovo codice viaggia a un livello più alto di quello attuale: forte limitazione delle norme di dettaglio e invece una prima parte di principi che dovranno orientare chi è chiamato ad applicare il codice senza vincolarlo in una camicia di forza. Il principio ispiratore della filosofia del codice è il «principio di risultato»: l'interpretazione delle norme deve essere orientata all'utilità e l'utilità è fare. Va in questo senso an-

